

BSV /
OFAS /
UFAS /

*Ufficio federale delle
assicurazioni sociali*



...per
i beneficiari
di
rendite

La 10^a revisione AVS in breve

Indice

Qual è lo scopo di quest'opuscolo?	pagina 3
Entrata in vigore della 10a revisione AVS	pagina 4
Rendite individuali anziché rendite per coniugi	pagina 5
Conversione nel 2001	pagina 6
Garanzia dei diritti acquisiti	pagina 7
Adeguamento delle rendite in corso	pagina 8
Accredito transitorio per le persone divorziate	pagina 9
Accrediti per compiti educativi	pagina 10
Nuovo calcolo delle rendite per le persone divorziate o risposate	pagina 11
Nuovo calcolo delle rendite per i coniugi che ricevono una rendita parziale	pagina 12
Nuovo obbligo contributivo	pagina 13
Obbligo contributivo per le persone senza attività lucrativa	pagina 14

Qui trovate degli informazioni in particolare su soggetti:

Accredito per compiti educativi	pagina 10	Obbligo contributivo	pagine 13, 14
Accredito transitorio	pagina 9	Peggioramento della rendita	pagina 7
Decesso	pagine 5, 8	Rendita individuale	pagine 5, 12
Divorzio	pagine 5, 8	Rendita massima	pagine 4, 6, 7
Matrimonio	pagina 8	Rendita parziale	pagina 12
Miglioramento della rendita	pagine 4, 6, 11	Rendita per coniugi	pagine 5, 6
Nuovo calcolo della rendita	pagine 4, 10, 11, 12		

Il presente opuscolo informa i beneficiari di rendite sulle più importanti modifiche apportate dalla 10^a revisione dell'AVS

Il presente opuscolo fornisce chiarimenti sulla 10^a revisione dell'AVS per le persone a beneficio di una rendita AVS o AI già **prima del 1° gennaio 1997**. Esso informa tali beneficiari di rendite sull'adeguamento della loro rendita al nuovo diritto. Vi figurano inoltre le modifiche relative all'obbligo contributivo e al diritto alle rendite.

Raccomandiamo alle persone aventi diritto a una rendita **solo dal 1° gennaio 1997** di leggere l'opuscolo «Voi chiedete – noi rispondiamo», disponibile presso le casse di compensazione.

La **visione d'insieme** concernente le innovazioni della 10^a revisione dell'AVS per **gli attuali beneficiari di rendite** non è vincolante dal punto di vista giuridico. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi direttamente alla cassa di compensazione AVS che vi versa la rendita.



La 10^a revisione dell'AVS entrerà in vigore il 1° gennaio 1997

La **10^a revisione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS)** entrerà in vigore il 1° gennaio 1997. Nell'AVS e nell'assicurazione invalidità (AI) le innovazioni concernono in particolare

- il calcolo delle rendite
- il diritto alle rendite
- l'obbligo contributivo.

La maggior parte delle modifiche riguardano le persone che riceveranno una rendita AVS o AI a contare dal 1997. Per gran parte delle persone a beneficio di una rendita già **prima del 1° gennaio 1997**, la 10^a revisione dell'AVS non apporta nessun sostanziale cambiamento fino al **2001** (*eccezioni, vedi p. 8*).

Tuttavia, per alcune cerchie di beneficiari di rendite conviene chiedere un nuovo calcolo della rendita alla cassa di compensazione che la versa (*informazioni particolareggiate al riguardo, vedi p. 10-12*). Non si possono aumentare le rendite dei beneficiari che già attualmente ricevono una rendita massima.



La 10^a revisione dell'AVS sopprime le rendite per coniugi – tutti gli assicurati ricevono una propria rendita AVS o AI

I beneficiari di rendite sposati continuano a ricevere la loro attuale rendita per coniugi fino al 2001. In seguito, tali rendite per coniugi di vecchiaia o d'invalidità saranno convertite automaticamente in **due rendite individuali**. Ciò significa che marito e moglie riceveranno ognuno una propria rendita. Complessivamente però sarà loro versata almeno l'attuale somma delle rendite.

Eccezione: in caso di **decesso di** uno dei coniugi o di **divorzio**, le rendite del superstite, rispettivamente della persona divorziata, saranno subito calcolate secondo il **nuovo sistema**.



Nel 2001 le «vecchie» rendite saranno adeguate al nuovo diritto

Nel 2001 le rendite seguenti saranno adeguate al nuovo diritto, vale a dire convertite nel nuovo sistema di calcolo:

- rendite di vecchiaia per coniugi e rendite d'invalidità per coniugi
- rendite semplici di vecchiaia e d'invalidità per persone vedove
- rendite semplici di vecchiaia per donne divorziate calcolate tenendo conto del reddito dell'ex marito.

Tale conversione sarà effettuata **automaticamente** dalle casse di compensazione. Per tutti i titolari di rendite la legge prevede che non vi saranno riduzioni degli importi delle stesse. Per contro, chi non riceve ancora una rendita massima potrà beneficiare, in certi casi, di un **aumento della rendita**.



Tutte le rendite che **non** si fondano sui redditi cumulati dei coniugi non saranno convertite nel 2001. La stessa regola si applica alle rendite per vedove e per orfani.

La legge esclude in ogni caso peggioramenti delle rendite

Al momento della conversione delle rendite, la 10^a revisione dell'AVS **garantisce almeno i diritti acquisiti**. Nel 2001, i beneficiari di rendite riceveranno una rendita dello stesso importo di quello versato in precedenza oppure usufruiranno di un aumento della rendita. La conversione nel 2001 non ha nessuna incidenza sulle **rendite massime** in quanto in tale caso non è possibile aumentarne l'importo.

La legge esclude esplicitamente **peggioramenti delle rendite** al momento della conversione.



Le rendite in corso sono adeguate al nuovo diritto in caso di sostanziale cambiamento delle condizioni personali

Le rendite semplici in corso dell'AVS e dell'AI sono per principio toccate dalla 10^a revisione dell'AVS solo se le condizioni personali della persona titolare di una rendita o del coniuge subiscono una sostanziale modifica.

Le modifiche che comportano un nuovo calcolo della rendita in corso sono le seguenti:

- il coniuge acquisisce il diritto a una rendita (vecchiaia o invalidità)
- divorzio
- decesso di uno dei coniugi
- una persona a beneficio di una rendita AI raggiunge l'età di pensionamento AVS prevista dalla legge o decide di anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia («pensionamento anticipato»)
- matrimonio.

Le persone interessate devono annunciare le modifiche intervenute alla cassa di compensazione che versa loro la rendita. La cassa di compensazione esamina poi d'ufficio la necessità di ricalcolare la rendita.



I beneficiari di rendite divorziati senza accrediti per compiti educativi riceveranno un accredito transitorio nel 2001

I titolari di rendite divorziati non possono normalmente chiedere un nuovo calcolo della loro rendita (*eccezioni, vedi p. 11*). Tuttavia, a partire dal 2001 essi riceveranno un **accredito transitorio**, a condizione che l'importo della loro rendita non sia già stato aumentato grazie ad accrediti per compiti educativi conteggiati in precedenza.

L'accredito transitorio ammonta alla metà di un accredito per compiti educativi conteggiato per 16 anni, ossia attualmente a 17 500 franchi l'anno. Esso è aumentato quando vi è un adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari.

L'accredito transitorio aumenta la rendita tutt'al più fino all'importo massimo. Nel 2001 esso sarà automaticamente conteggiato dalla cassa di compensazione.



I beneficiari di rendite non sposati con figli ricevono retroattivamente accrediti per compiti educativi

La 10^a revisione dell'AVS permette di riconoscere per la prima volta nell'ambito delle assicurazioni sociali il lavoro educativo e di conteggiarlo. Nel calcolo della rendita AVS/AI, per ogni anno in cui l'assicurato ha educato figli di età inferiore ai 16 anni si aggiunge un importo supplementare al reddito dell'attività lucrativa. Tale **accredito per compiti educativi**, ammontante attualmente a 35 000 franchi l'anno, migliora le prestazioni AVS/AI tutt'al più fino all'importo della rendita massima.

I titolari di rendite non sposati che hanno educato figli ricevono anche **retroattivamente** accrediti per compiti educativi. Essi devono però inoltrare una domanda presso la loro cassa di compensazione per un nuovo calcolo della loro rendita. Le rendite aumentate saranno versate a contare dal 1° gennaio 1997.



Le persone divorziate o risposate la cui rendita è stata ricalcolata possono chiedere un ulteriore calcolo

Le persone la cui rendita AVS ha dovuto essere ricalcolata in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio prima del 1° gennaio 1997 possono ora chiedere un secondo riesame della loro rendita.

In certi casi, il primo riesame ha cagionato una **diminuzione della rendita**. Grazie alla 10^a revisione dell'AVS tali persone possono di nuovo beneficiare di una **rendita più elevata**.

Il nuovo calcolo deve essere chiesto presso la cassa di compensazione che versa la rendita.



Le donne il cui marito
riceve una rendita parziale
hanno interesse a chiedere
un nuovo calcolo

Per molte beneficiarie di rendite è vantaggioso chiedere un nuovo calcolo della loro attuale rendita per coniugi per il 1° gennaio 1997 in quanto, in questi casi, la rendita non è automaticamente adeguata, vale a dire aumentata.

Possono migliorare la loro rendita le mogli che costituiscono parte in una rendita per coniugi la quale è stata ridotta a causa delle **lacune contributive del marito**. In tale caso, la rendita per coniugi è sostituita con due rendite individuali, calcolate sulla base della durata di contribuzione di ogni coniuge.

Pertanto, il nuovo calcolo è vantaggioso per le donne che hanno versato personalmente contributi senza lacune oppure per le donne le cui lacune contributive sono inferiori a quelle del marito. In tutti gli altri casi la rendita per coniugi sarà convertita nel nuovo sistema solo nel 2001.




I contributi del coniuge senza attività lucrativa sono considerati pagati se il coniuge che svolge un'attività lucrativa versa il doppio del contributo minimo

Dal 1° gennaio 1997 anche tutte le persone non attive saranno sottoposte all'obbligo contributivo tra i 20 anni e l'età di pensionamento fissata dalla legge. Anche le mogli senza attività lucrativa e le vedove senza attività lucrativa saranno tenute a pagare i contributi.

I contributi della moglie senza attività lucrativa sono considerati come pagati se il coniuge esercitante un'attività lucrativa ha versato almeno il **doppio del contributo minimo**. Tale regola si applica anche nel caso inverso, per cui anche gli uomini non attivi non dovranno pagare contributi se la moglie esercitante un'attività lucrativa ha versato almeno il doppio del contributo minimo.

Pertanto, anche i **titolari di rendite AI** saranno esonerati dall'obbligo contributivo, a condizione che la moglie esercitante un'attività lucrativa versi già il doppio del contributo minimo.

Il doppio del contributo minimo pari a 780 franchi l'anno corrisponde attualmente a un reddito annuo di 7723 franchi per i lavoratori salariati, rispettivamente di 14 900 franchi per i lavoratori indipendenti.



Anche i coniugi senza attività lucrativa di beneficiari di ren- dite AVS o AI sono sottoposti all'obbligo contributivo

La moglie non attiva il cui coniuge riceve una rendita AVS o AI sarà tenuta a versare i contributi all'AVS. Tale obbligo deve essere adempito finché la moglie raggiunge l'età pensionabile. Il contributo per la moglie senza attività lucrativa e non avente diritto a una rendita sarà calcolato sulla base della metà della sostanza comune e del reddito comune conseguito sotto forma di rendite.

Tuttavia, se il coniuge beneficiario di una rendita svolge un'attività lucrativa e versa almeno il doppio del contributo minimo, l'obbligo contributivo della moglie non attiva è considerato come adempito.


Si applica la stessa regola quando la moglie che svolge un'attività lucrativa riceve una rendita e il marito è senza attività lucrativa, ma non ha ancora diritto a una rendita.



P. FUSCHINI - CARTOON

**Se avete altre domande, la vostra
cassa di compensazione è a vostra
disposizione per ulteriori chiarimenti.**

Il presente opuscolo
informativo
è offerto da



© Copyright by Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ottobre 1996

...per
i beneficiari
di
rendite
